

Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

## IL CREDITORE DEL CONDOMINIO PUÒ OTTENERE IL DECRETO INGIUNTIVO CONTRO IL SINGOLO CONDÒMINO

TRIB. VITERBO, 14 LUGLIO 2023, N. 736

In caso di crediti sorti nei confronti di un condominio, il comune percorso seguito dal creditore per la tutela del credito - affidato in genere alla richiesta di emissione di un decreto monitorio nei confronti del condominio nella persona del suo amministratore - non impedisce che lo stesso creditore possa agire direttamente anche nei confronti dei singoli condòmini per il credito vantato (pur nel rispetto del limite della preventiva escussione dei condòmini morosi ex art. 63, c. 2, disp. att. c.c.).

Può, pertanto, legittimamente ritenersi che, in relazione alla formazione del titolo nei confronti dei singoli condòmini per un credito riguardante l'intero condominio, il creditore, possa certamente agire nei confronti del singolo condòmino ma, in ogni caso, nei limiti della quota millesimale di quest'ultimo. Per tale ragione è di assoluto rilievo, al fine della quantificazione del credito verso ogni condòmino, che siano indicate le rispettive quote millesimali, non potendosi altrimenti emettere un decreto ingiuntivo nei confronti del singolo condòmino in relazione all'intero importo del debito riguardante il condominio.



ANACI



La storia di ANACI inizia da qui



A.N.A.I.  
1970



aiaci  
associazione italiana  
amministratori di  
condomini e immobili  
1974

Via Cola di Rienzo, 212 - 00192 Roma  
Tel 06-3214963 / 3215399 • Fax 06-3217165 • C. F. 04846741009

www.anaci.it • anaci@anaci.it •   